

Edizione di venerdì 15 Ottobre 2021

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 12 ottobre
di Laura Mazzola

IMPOSTE INDIRETTE

“Prima casa” under 36: limite Isee anche per gli atti soggetti ad Iva
di Fabio Garrini

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

TalkS 2021 Studio Edition - Il futuro della Professione: PNRR, SCENARI EUROPEI E AGGREGAZIONI
di TeamSystem

IMPOSTE SUL REDDITO

Compensi degli amministratori “reversibili” deducibili per competenza
di Fabio Landuzzi

RISCOSSIONE

Irrilevante l'errore scusabile nella rottamazione-ter
di Angelo Ginex

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Padova: il 2021 è l'anno dell'arte
di Francesca Rampin – Copywriter e Content Creator

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 12 ottobre

di Laura Mazzola



La **terza puntata** di **Adempimenti In Diretta** è iniziata con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla normativa e alla prassi, della **scorsa settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata al **prospetto del capitale e delle riserve nel modello Redditi SC 2021**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenzario**” è stata analizzata la **delega dell’identità digitale**.

Durante la sessione “**adempimenti in pratica**”, rubrica curata da **TeamSystem**, sono state date indicazioni in merito alle modalità di comunicazione con l’Agenzia delle entrate tramite **TS Studio**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti; ne ho selezionati alcuni, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. DELEGA INPS PER SOGGETTO ALLETTATO O RICOVERATO

2. ORDINE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. OBBLIGO DEL PROSPETTO CAPITALE E RISERVE

10

Imposta di registro cessione di contratto

Nell'ipotesi di cessione di contratto di locazione, come accennato nella risposta all'istanza di interpello, quale è l'importo dell'imposta di registro?

S.M.

L'imposta di registro, nel caso di cessione del contratto, è pari a:

- 67 euro, se non è previsto nessun corrispettivo;
- 2 per cento del corrispettivo pattuito con un minimo di 67 euro.

L'imposta deve essere versata entro 30 giorni dall'“evento”.

9

Revoca delega dell'identità digitale

La delega dell'identità digitale online può essere revocata immediatamente?

E.T.

La delega può essere revocata ma non nell'immediato.

In particolare, l'Inps, con il messaggio 1° ottobre 2021, n. 3305, ha comunicato che è possibile registrare e revocare direttamente *online* la delega ad una persona di fiducia.

La delega registrata *online*, però, ha una durata minima di 30 giorni, entro i quali non può essere revocata *online* ma esclusivamente presso uno sportello dell'Inps.

8

Indetraibilità assegno mantenimento figli

L'assegno di mantenimento dei due figli risulta detraibile dalle imposte dovute?

A.S.

La risposta è negativa.

L'assegno di mantenimento dei figli non è né detraibile dalle imposte né deducibile dal reddito.

Diversamente, risultano deducibili gli assegni corrisposti per il mantenimento dell'ex coniuge.

Si evidenzia che, se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata all'ex coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per la metà del suo importo.

7

Utili da indicare nel rigo RS136B

Buongiorno, nel nuovo quadro RS136B è corretto inserire sia utile anno 2018 che anno 2019?

ST. R.

Come segnalato anche all'interno delle istruzioni ministeriali collegate al modello Redditi SC 2021, all'interno della colonna 1 del rigo RS136B, “va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.

Pertanto, la risposta deve essere positiva.

6

Compilazione campi RS136A e RS136B

È possibile ricevere informazione relativamente alla compilazione dei campi RS136A e RS136B del prospetto capitale e riserve?

ST. DI G.

All'interno del rigo RS136A occorre indicare l'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

In caso di distribuzione, tali utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.

All'interno del rigo RS136B occorre indicare le riserve di utili prodotti dall'esercizio fino

all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

In particolare:

- in colonna 1, deve essere indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 rispetto alle quali, in caso di distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la tassazione previgente;
- in colonna 3, deve essere indicato l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatesi in corso d'anno per effetto di distribuzioni, ovvero di copertura di perdite o anche imputazione a capitale;
- in colonna 4, deve essere indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi nei campi precedenti.

5

Percorso on-line nuova delega Inps

Potrebbe indicare il percorso per la nuova delega Inps online?

R.G.

Innanzitutto, occorre accedere all'area riservata di "MyInps" tramite SPID, CIE o CNS.

Una volta entrati nella propria area, bisogna scegliere, in alto a destra, "Deleghe identità digitali".

Da qui è possibile gestire *online* la nuova delega.

#4

Delega Inps per genitore

Gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega?

M.L.

Certo. L'Inps, con la circolare 12 agosto 2021, n. 127, ha appunto previsto che il genitore possa esercitare i diritti dei propri figli minori.

3

Delega Inps per soggetto allettato o ricoverato

Ho un cliente che non può recarsi all'Inps per cause di forza maggiore. Come posso chiedere la registrazione della delega Inps?

M.F.

Il contribuente, se allettato o ricoverato, può compilare il modello Inps AA09 con il quale può delegare un soggetto di sua fiducia, allegando, oltre alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità, la certificazione o attestazione medico-sanitaria prodotta dal medico del SSN che attesta, in modo chiaro e leggibile, l'effettiva impossibilità del contribuente a recarsi presso una sede Inps.

L'attestazione, oltre ai dati del medico, deve riportare il numero di iscrizione all'Ordine provinciale o, in alternativa, occorre allegare il modello AA11.

2

Ordine di distribuzione degli utili

Se nel patrimonio netto sono presenti sia utili ante 2018 che post 2018 esiste una priorità nella distribuzione?

P.S.

In assenza di una disposizione normativa e di documenti di prassi, la dottrina ha teorizzato due possibili soluzioni.

Secondo un primo orientamento, nel silenzio della norma che ha riformato la disciplina dei dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, si dovrebbe applicare la regola di priorità stabilita dai DM 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017, secondo cui si considerano distribuiti per primi gli utili più "vecchi".

Secondo un secondo orientamento, la mancanza di una norma transitoria permette ai contribuenti di poter liberamente decidere se distribuire utili *post* 2018 oppure utili *ante* 2018.

1

Obbligo prospetto del capitale e delle riserve

Quali conseguenze possono derivare dall'omessa compilazione del prospetto del capitale e delle riserve?

L.M.

La compilazione del prospetto è obbligatoria.

La mancata compilazione del prospetto impedisce i controlli dell'Amministrazione finanziaria ma, soprattutto, potrebbe indurre la società in errore, qualora dovesse distribuire le riserve di patrimonio netto.

Ciò in quanto la società non sarebbe in grado di identificare le riserve di utili (sotto il profilo fiscale) e comunicare al socio la rilevanza reddituale della distribuzione.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IMPOSTE INDIRETTE

“Prima casa” under 36: limite Isee anche per gli atti soggetti ad Iva

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **limite Isee di euro 40.000**, che deve essere verificato in capo all'acquirente dell'immobile da destinare ad abitazione principale, oltre per fruire dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta di registro, risulta rilevante anche per l'ottenimento del credito d'imposta per gli **atti assoggettati ad Iva**; questo è il principale chiarimento contenuto nella [circolare 12/E](#) pubblicata ieri, **14 ottobre 2021**, a commento della disciplina, introdotta dal Decreto Sostegni-bis ([articolo 64, commi da 6 a 11, D.L. 73/2021](#)), riguardante l'**esenzione dalle imposte di trasferimento** per l'**acquisto dell'abitazione principale** dai giovani con **età inferiore a 36 anni**.

L'esenzione dall'imposta di registro e ipocatastali

Per gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 il Decreto Sostegni-bis ha introdotto l'**esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale** in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso (anche a seguito di provvedimento giudiziale) della proprietà di **“prime case”** di abitazione (comprese le **pertinenze**, anche con **acquisto tramite atto separato**), come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al **D.P.R. 131/1986**. Sono **esclusi gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9**. Per fruire di tale agevolazione occorre pertanto, prima di tutto, rispettare i **requisiti per l'agevolazione “prima casa”**.

L'esenzione spetta per gli **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione**, al rispetto di **due requisiti soggettivi** (da verificare separatamente sui diversi acquirenti, in caso di acquisto da parte di più soggetti):

- l'acquirente che invoca l'agevolazione **non deve aver compiuto 36 anni** di età nell'anno in cui l'atto è rogитato (sul punto la [circolare 12/E/2021](#) precisa che risulta irrilevante il

fatto che il contribuente abbia rispettato il limite di età al momento del rogito; se il trentaseiesimo anno di età viene compito entro la fine dell'anno solare in cui viene stipulato l'atto traslativo, l'esenzione risulta non applicabile);

- è necessario che l'indicatore della situazione economica equivalente (**Isee**), stabilito ai sensi del regolamento di cui al [P.C.M. 159/2013](#), sia **non superiore a 40.000 euro annui**. Tale indicatore è calcolato sulla base dei **redditi percepiti** e del **patrimonio posseduto** nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU) fatte salve le eccezioni stabilite dall'[articolo 3 D.P.C.M. 159/2013](#). Al riguardo, nella [circolare 12/E/2021](#) l'Agenzia afferma che il contribuente, al momento della stipula dell'atto, **deve dichiarare nello stesso di avere un valore Isee non superiore a 40.000 euro** e di essere in possesso della relativa **attestazione in corso di validità** o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto. A tal fine, è opportuno che **nell'atto venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione Isee** in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il **numero di protocollo della DSU** presentata dal contribuente. L'Isee rilevante è quello **ordinario**, con la possibilità di far riferimento all'**Isee corrente** nel caso in cui la situazione economico patrimoniale sia **significativamente variata** (sul punto la [circolare 12/E/2021](#) rinvia al [messaggio Inps n. 3155 del 21.09.2021](#)).

Il credito d'imposta Iva

Il [comma 7](#) del citato articolo 64 D.L. 73/2021 prevede una agevolazione, analoga a quella prevista per gli acquisti assoggettati ad imposta di registro, anche per gli **atti assoggettati ad Iva**: l'imposta deve essere comunque corrisposta al soggetto che cede l'immobile, ma l'acquirente in possesso dei requisiti ha diritto di beneficiare di un **credito d'imposta** pari all'Iva assolta (applicata con aliquota del 4% in quanto devono essere soddisfatti i requisiti "prima casa").

Occorre segnalare che il citato [comma 7](#) si riferisce al limite di età, **senza richiamare il rispetto del requisito patrimoniale**; francamente una interpretazione letterale che portasse a subordinare l'agevolazione Iva al solo limite di età **non avrebbe avuto alcun senso**.

Proprio su questo punto interviene un importante chiarimento della circolare in commento: in tale documento, infatti, l'Agenzia precisa che **il requisito Isee**, sebbene testualmente previsto soltanto nel comma 6 (ossia quello relativo ai trasferimenti gravati dall'imposta di registro) è **in realtà da considerarsi riferibile anche agli atti assoggettati a Iva**, in virtù dell'**espresso rinvio al comma 6** operato dal comma 7 del medesimo articolo e in coerenza con la **ratio agevolativa** della norma stessa.

Il credito d'imposta può essere portato **in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce** presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato **in diminuzione delle imposte sui redditi**, ovvero ancora può essere **utilizzato in compensazione**.

Nel caso di recupero del credito tramite dichiarazione dei redditi, l'Agenzia chiarisce che questo può avvenire **nella prima dichiarazione dei redditi successiva** all'acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'acquisto stesso.

Poiché nel modello Redditi PF 2021 non è previsto uno specifico campo, sarà possibile indicare l'importo del credito di imposta in questione **nel rigo CR7, colonna 2**, dedicato al credito di imposta per il riacquisto della "prima casa".

Al fine di distinguere il **credito d'imposta** (pari all'Iva corrisposta) per acquisto **"prima casa under 36"** dal credito d'imposta per riacquisto **"prima casa"**, il contribuente che intenda fruire del nuovo credito indicherà il codice **"1"** nella casella **"Situazioni particolari"** presente nel frontespizio e **non sarà possibile compilare la colonna 1 del rigo CR7**.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

TalkS 2021 Studio Edition - Il futuro della Professione: PNRR, SCENARI EUROPEI E AGGREGAZIONI

di TeamSystem

Il nostro Paese, come confermato dai dati relativi all'andamento del PIL, sta vivendo un grande momento di slancio e crescita che, se ben sfruttato, ci vedrà protagonisti della rinascita dell'economia italiana.

Ci troviamo di fronte a **una sfida che potrà essere un punto di svolta**, una grande opportunità, non solo per le aziende che compongono il tessuto imprenditoriale del Paese ma, anche per tutti quegli **studi professionali** che le supportano ogni giorno.

Queste grandi opportunità, però, potranno essere colte solo consolidando il cambio di paradigma avviato durante l'emergenza sanitaria e puntando fortemente sul digitale che dovrà essere una priorità del **PNRR** perché solo in questo modo la crescita del Paese sarà sostenibile e duratura.

I professionisti giocheranno un ruolo fondamentale in questa grande fase di cambiamento e per questo li abbiamo messi al centro di questo TalkS per avere l'occasione di fare, insieme, delle riflessioni utili per tutti coloro che vorranno essere un tassello strategico di quel Sistema Paese che vuole rinascere, crescere ed espandersi.

L'evento vedrà la partecipazione di relatori istituzionali – come **Maria Cecilia Guerra**, Sottosegretario di Stato al MEF, **Alessandro Solidoro**, Consigliere del CNDCEC con delega all'internazionale e Vice Presidente di Accountancy Europe, **Maurizio Postal**, Consigliere del CNDCEC con delega alla fiscalità e **Massimiliano Fico**, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – e la testimonianza di diversi professionisti di successo.

Nel corso delle due tavole rotonde che animeranno l'evento, si cercherà quindi di far luce sulle opportunità offerte dallo scenario attuale e di fornire interpretazioni e spunti per interpretare in modo corretto e con successo le sfide del prossimo futuro:

- **Tavola Rotonda – Il futuro della professione: PNRR e semplificazione fiscale**
- **Tavola Rotonda – Il futuro della professione: PNRR, scenari europei e aggregazioni**

TalkS 2021 Studio Edition si terrà il **21 Ottobre alle ore 9.30**, in modalità totalmente digitale.

ISCRIVITI SU: <https://talks.teamsystem.com/talks-professionisti?swp=euroconference>

TalkS 2021
studio edition

**IL FUTURO DELLA PROFESSIONE:
PNRR, SCENARI EUROPEI E
AGGREGAZIONI**

**IN OMAGGIO
AI PARTECIPANTI
UN CORSO DA**

3CFP

21 Ottobre - 9.30
EVENTO GRATUITO ON LINE

Iscriviti ora

TeamSystem

IMPOSTE SUL REDDITO

Compensi degli amministratori “reversibili” deducibili per competenza

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nei **gruppi di imprese** accade di frequente che le persone che ricoprono posizioni apicali vengano nominate **amministratori di diverse società**, senza tuttavia ricevere direttamente da ciascuna di queste la corresponsione di un **compenso**.

Di norma, infatti, la remunerazione di questi incarichi è già considerata nell'ambito della retribuzione che la persona percepisce in base al **rapporto di lavoro** in essere con la capogruppo, o con altra impresa associata, secondo **il sistema premiante** adottato, nello specifico, dal gruppo societario.

Tuttavia, ciò non esclude che la società possa deliberare la **corresponsione di un compenso** a fronte della prestazione resa da tali figure apicali, disponendo però che questo venga **pagato direttamente alla capogruppo** o comunque alla società presso cui l'amministratore risulta essere in forza secondo il suo contratto di lavoro: si configura allora in questa circostanza il c.d. **“compenso reversibile”**.

L'argomento è già stato oggetto, tempo addietro, del puntuale approfondimento dell'AIDC nella **Norma di comportamento n. 169** le cui argomentazioni possono ritenersi tuttora attuali.

È poi di recente ritornato alla ribalta per via di una pronuncia della [Corte di Cassazione, sentenza n. 2067/2021](#), in tema di **deducibilità** del relativo costo in capo alla società controllata e che corrisponde tale remunerazione.

In particolare, la vicenda ha tratto origine dalla contestazione eccepita dall'Amministrazione Finanziaria contro una società circa **l'esatto periodo d'imposta di deduzione**, ai fini delle imposte sul reddito, del costo in questione.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, la società sarebbe caduta in errore in quanto essa

avrebbe dedotto i “**compensi reversibili**” corrisposti alla controllante in relazione agli incarichi di amministrazione ad essa riferiti secondo il **criterio di competenza economica**, e quindi nel periodo d’imposta in cui essi erano **maturati** in ragione dell’attività prestata dagli amministratori, anziché secondo il **principio di cassa** – e quindi nell’esercizio del pagamento del compenso – come sarebbe stabilito dall’[articolo 95, comma 5, Tuir](#).

La **Corte di Cassazione**, nella sentenza in commento, ha correttamente **condiviso il comportamento adottato dalla società** confermando perciò la stessa indicazione che già l’AIDC aveva affermato nella succitata Norma di comportamento.

Questo il ragionamento seguito dai Giudici della Suprema Corte.

In via del tutto preliminare, si dà atto che nelle dinamiche interne ai **gruppi societari**, come premesso, accade sovente che la società controllante affidi l’incarico di amministratore della società controllata ad un **dipendente** (spesso un dirigente) proprio o di altra società del gruppo, e che la controllata corrisponda il compenso **direttamente alla società** della quale questi è dipendente; pertanto, tale importo concorre senza dubbio in positivo alla formazione del **reddito imponibile della società controllante nel periodo di competenza**.

In **modo del tutto simmetrico**, allora, lo stesso criterio deve trovare riconoscimento per il costo sostenuto dalla società controllata, applicandosi la disciplina generale dell’articolo 109 Tuir; va invece **escluso** che possa in questa circostanza applicarsi **il principio di cassa** di cui all’[articolo 95, comma 5, Tuir](#), poiché tale ulteriore condizione rafforzativa – quella del pagamento – si applica **limitatamente al caso dei compensi pagati direttamente agli amministratori persone fisiche**.

La stessa questione aveva poi già trovato soluzione conforme nella precedente [sentenza della Cassazione n. 22479/2020](#) in cui si è riconosciuto che “*la società non versa alcun compenso all’amministratore, legato da rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con altra società, ma si limita a versare a quest’ultima un corrispettivo per l’utilità ricevuta, consistente nella fruizione dell’attività di gestione societaria espletata dalla risorsa umana messale a disposizione*”; pertanto, “*la situazione fattuale non è, quindi, riconducibile alla fattispecie (...) della deduzione del costo rappresentato dal compenso all’amministratore, mancando l’erogazione di somme di denaro a tale titolo a colui che ha svolto l’attività gestoria*”.

Ne deriva **l’inapplicabilità** della disciplina della deduzione del costo secondo il **principio, eccezionale, di cassa**, con l’effetto che trova applicazione la **regola generale** in materia di componenti del reddito di impresa, e quindi la deducibilità secondo **il principio di competenza**.

RISCOSSIONE

Irrilevante l'errore scusabile nella rottamazione-ter

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

PRIME RIFLESSIONI SUL NUOVO PRINCIPIO DI REVISIONE PER LE IMPRESE MENO COMPLESSE (ISA FOR LCE)

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **rottamazione-ter**, è legittimo il **diniego** all'istanza di definizione agevolata della lite fondato sull'errata indicazione dell'importo dovuto, in quanto il principio dell'**errore scusabile**, seppur previsto dalla similare disciplina del **condono fiscale** di cui all'[articolo 16, comma 9, L. 289/2002](#), non è possibile di **interpretazione analogica** con riferimento al **D.L. 119/2018**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 27952** depositata ieri 14 ottobre 2021.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** nei confronti di una s.r.l. con il quale l'Amministrazione finanziaria richiedeva il versamento di maggiori imposte per Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi. Avverso tale atto impositivo, la società proponeva **impugnazione** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento impugnato.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, su **appello** dell'Agenzia delle entrate, accoglieva il gravame relativamente al recupero dell'Iva detratta, secondo i giudici, illegittimamente dalla società.

La società proponeva **ricorso per cassazione**, mentre l'Amministrazione finanziaria presentava **ricorso incidentale**. Nelle more del giudizio di cassazione, la società presentava **domanda di definizione agevolata della lite** ai sensi del **D.L. 119/2018**, sulla quale l'Agenzia delle entrate procedeva a notificare il **diniego**, avendo ritenuto insufficiente la **somma indicata** dalla contribuente rispetto all'importo effettivamente dovuto come calcolato dall'Ufficio.

Pertanto, la contribuente impugnava tale diniego, con separato ricorso, dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentandone la nullità per violazione dell'[articolo 97 Cost.](#) e dell'[articolo 10 L. 212/2000](#), sotto il profilo del **mancato riconoscimento** della **scusabilità dell'errore**.

In particolare, la ricorrente sosteneva che l'Agenzia delle Entrate avesse **errato nel non**

riconoscere la scusabilità dell'errore in cui era incorsa nell'indicazione dell'importo dovuto ai fini della definizione agevolata, considerato che aveva fatto **affidamento sui calcoli** della stessa **amministrazione finanziaria** (l'errore infatti era stato determinato dal fatto che nella cartella notificata dall'Amministrazione finanziaria a seguito della sentenza d'appello, **non** era stata **iscritta a ruolo alcuna posta afferente all'Iva** ed il divario riscontrato aveva riguardato esclusivamente tale calcolo).

Quindi, la contribuente, pur consapevole del fatto che il **D.L. 119/2018** (c.d. **rottamazione-ter**) non contempli **l'errore scusabile** come **esimente** per poter fruire della definizione agevolata della controversia in caso di **erronea determinazione** della somma dovuta, ha comunque sollecitato l'applicabilità, nella fattispecie in esame, del principio di cui all'[articolo 16, comma 9, L. 289/2002](#) che prevede, nell'ambito del **condono fiscale**, la scusabilità dell'errore.

La Suprema Corte, invece, ha affermato che la **natura eccezionale** della disposizione invocata (si tratta, segnatamente, del principio dell'**errore scusabile** di cui all'[articolo 16, comma 9, L. 289/2002](#) in materia di condono fiscale) costituisce **causa ostativa** alla richiesta **interpretazione analogica**.

Peraltro, è stato evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, in fattispecie riferite al c.d. **"mini condono"** di cui all'[articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011](#) (convertito con modificazioni dalla **L. 111/2011**, che rinvia all'**articolo 16 della citata L. 289/2002**), **l'irrilevanza dell'errore di calcolo**, su cui si fondava, in estrema sintesi, il ricorso disaminato dai giudici di vertice (cfr., **Cass. ord. 21.11.2016, n.23593; Cass. ord. 24.07.2013, n. 18023**).

Ad adiuvandum, la Corte di Cassazione ha richiamato persino la [circolare AdE n. 6/E](#) del 1° aprile 2019, **documento di prassi** che, nell'esaminare la disciplina della **rottamazione-ter**, evidenzia come il **D.L. 119/2018 «non lasci spazio alcuno in materia alla possibile rilevanza di errore scusabile e/o di calcolo»**.

In virtù delle suesposte argomentazioni, il ricorso contro il diniego della definizione agevolata è stato **rigettato**, e ciò ha comportato la necessità dell'esame dei rispettivi ricorsi proposti dalle parti in giudizio.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Padova: il 2021 è l'anno dell'arte

di Francesca Rampin – Copywriter e Content Creator

Conosciuta da tutti come la città del Santo *senza nome*, del prato *senza erba* e del caffè *senza porte*, non si può di certo dire che Padova sia *senza Arte*.

La vera protagonista in questo 2021, l'anno della rinascita, è stata proprio lei.

“Fair Padua, nursery of arts” così la definì Shakespeare: la culla delle arti, anche se possiamo dire che, fino a questo momento, non era mai stata valorizzata come meritava, considerando il vasto e straordinario patrimonio nazionale con cui si trova a competere.

L'anno del riscatto è arrivato ed è proprio il 2021.

Sono diversi anni ormai che la città veneta ha scelto di **riqualificare** edifici pubblici e **valorizzare** lo spazio urbano cittadino e provinciale attraverso la **street art**, tanto che si moltiplicano sempre di più iniziative finanziate dal Comune, dalle associazioni patavine, ma anche dai privati cittadini.

L'anno scorso a Padova sono sorti il murales lungo più di venti metri dello street artist **Tony Gallo** in via Annibale da Bassano, realizzato grazie a un crowdfunding ideato dai ragazzi di Arcella Town, e la Wonder Woman dell'artista **Alessio - B** alta sette metri che si trova lungo una facciata dell'Ospedale.

Il 2021 è stato però l'anno del **murales più grande d'Italia**.

L'evento padovano *Biennale Street Art Super Walls*, tenutosi dal 5 al 20 giugno, ha coinvolto 39 artisti internazionali nella realizzazione di 35 grandi opere nella città e in otto comuni della provincia. In questa occasione, la superficie dell'impianto idrico comunale di via Bottazzo, alto circa quaranta metri, è diventata un'opera d'arte realizzata dal collettivo di artisti francesi La Crémérie.

Anche se non raggiunge alcun primato effettivo, degno di nota è il **murales dell'artista olandese Judith de Leeuw**. Lungo la parete dell'**Ospedale di Padova** sono rappresentati un uomo e una donna, i loro volti si nascondono in un abbraccio. Si chiamano Casper e Sanne e sono rispettivamente il fratello e la nuora di Judith e questo murales è il regalo di nozze per loro da parte sua. Casper ha chiesto la mano di Sanne subito dopo aver saputo che a lei era stato diagnosticato un cancro al penultimo stadio “*Sai cosa? Sposiamoci il prima possibile, per essere sicuri che saremo presenti l'uno per l'altra*”. Una settimana dopo erano marito e moglie.

Oggi raffigurano l'amore e la vita nella parete di un Ospedale.

La notizia sensazionale arriva però il 24 luglio, quando i cicli patavini affrescati del XIV secolo vengono dichiarati ufficialmente **patrimonio mondiale Unesco**. I siti coinvolti in questo straordinario riconoscimento sono sette: la Cappella degli Scrovegni, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, Palazzo della Ragione, Cappella della Reggia Carrarese, Battistero della Cattedrale, Basilica e convento del Santo, Oratorio di San Giorgio e Oratorio di San Michele.

I siti sono stati uniti sotto il nome di **Padova Urbs picta** ed effettivamente possiamo proprio dirlo: Padova è una città dipinta.

